

“Nuova” definizione agevolata dei PVC. Pronti i codici tributo e causali

L'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l'inserimento dell'articolo 5-quater nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione (PVC) di cui all'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale, previsto al comma 6 del nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della predetta adesione ai verbali di constatazione.

PVC emessi dal 30 aprile

2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il [fac simile](#) dell'Agenzia delle entrate per l'**adesione ai verbali di constatazione, emessi dal 30 aprile 2024**, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo.**

Di seguito, un breve guida all'utilizzo del "nuovo" istituto definitorio.

L'[articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](#) con la **lettera d)** del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-*quater* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: **Adesione ai verbali di constatazione**) di **aderire alle risultanze dei PVC, emessi dal 30 aprile 2024**, redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, **entro 30 giorni dalla relativa consegna**, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo.**

L'adesione del contribuente è strutturata **con due distinti percorsi, differenziati** a seconda che l'adesione stessa avvenga **senza condizioni** ovvero sia **condizionata** dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè **entro 20 giorni** dalla definizione prevista dal comma 1 del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo

della prima rata è versato entro il **termine di 20 giorni** indicato nel richiamato comma 1 dell'art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

Ai fini dell'adesione il contribuente deve presentare, entro il **trentesimo giorno successivo a quello della consegna** del processo verbale di constatazione, [una comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate](#) territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all'Organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d'imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione **a tutti gli uffici** competenti per le annualità interessate.

La [comunicazione, \(vedi, fac simile\)](#) va consegnata o inviata agli [Uffici competenti](#) e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell'[Agenzia delle entrate](#) e della [Guardia di finanza](#).

Nella **comunicazione** devono essere indicati i seguenti elementi:

- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- **la data di consegna del processo verbale** di constatazione oggetto dell'adesione;
- gli uffici e l'organo verificatore destinatari della

- comunicazione;
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
 - nel caso di comunicazione di adesione **condizionata** (vedi, *infra*) l'indicazione **puntuale e motivata degli errori manifesti** presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
 - la sottoscrizione della comunicazione.

Il contribuente può optare per l'adesione al processo verbale di constatazione presentando **via PEC**, oppure in Ufficio, o **per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento)** la **suddetta comunicazione senza condizioni** oppure **condizionandola** alla rimozione degli errori manifesti.

Nel caso di adesione "condizionata" ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5-*quater* D.Lgs. n. 218 del 1997, l'organo che ha redatto il verbale, **nei dieci giorni successivi alla comunicazione**, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. In pratica, l'organo verificatore, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori **mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all'indirizzo PEC del competente ufficio dell'Agenzia** una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell'accoglimento e la correzione dell'errore manifesto.

Nel caso di "adesione non condizionata", entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica**

l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

Nel caso di "adesione condizionata" il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale. **In pratica, i 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l'organo verificatore informa il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di aver provveduto all'aggiornamento del verbale oggetto di definizione.**

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell'organo che ha emesso il PVC, **al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.**

Come anticipato, entro **ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione** il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l'accertamento con adesione, ovvero:

- in unica soluzione;
- in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, **con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica,**

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all'atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l'adesione riguardi violazioni inerenti **crediti di imposta e agevolativi indebitamente**

utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, **non è possibile avvalersi della rateazione**; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e **senza possibilità di compensazione** ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell'atto di definizione, **il competente ufficio dell'Agenzia provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.**

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi. In pratica, opera una sospensione dei termini dell'accertamento per 30 giorni, per consentire l'adesione del contribuente.

Come detto, l'adesione **deve riguardare il contenuto integrale del PVC, ma può essere "condizionata"** alla rimozione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli «*errori manifesti*», che l'organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l'adesione deve necessariamente riguardare **tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche** (ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il **processo verbale riguardi più periodi d'imposta**, non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d'imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l'adesione deve

riguardare il contenuto “*integrale*” del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, **dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili** (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi **contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati**, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC ex D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. *b-quater*) e l’attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, **rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitivi**. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera *b-quater*) prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4**, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-*bis*, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un **analogo istituto definitorio** disposto dall’abrogato art. 5-*bis* del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall’art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall’art. 1, comma

637, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell'ambito applicativo, **che ora interessa i PVC di ogni genere**, e non solo quelli che consentono «l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Inoltre, **nel nuovo istituto è prevista l'adesione condizionata** ed è applicabile ai comparti impositivi delle **altre imposte indirette diverse dall'IVA**: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (Cfr. il richiamo dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

- IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
- Imposte sostitutive
- IVA
- IRAP
- IVIE
- IVAFE
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria/catastale
- Imposte sulle successioni e donazioni
- Imposta sulle assicurazioni
- Crediti di imposta e agevolativi
- Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazioni dei redditi.

In conformità, al disposto dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell'adesione, in analogia con la "vecchia" disciplina dell'adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell'atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall'Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la [circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E – in "Finanza & Fisco" n. 33/2008, pag. 2974](#)).

Si evidenzia che l'introduzione dell'art. 5-*quater* nel D.Lgs. 218/97 concede **solo con un intervallo di 30 giorni per l'adesione al PVC**. Mentre, il nuovo art. 6-*bis* dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall'altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito **in contrapposizione al preciso principio di delega** che espressamente dispone l'«*estensione del livello di maggior tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000*» (Così, art. 17, comma 1, lett. b), n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto ex comma 3, art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del **contraddittorio anticipato**, previsto dall'abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

Ipotesi particolari di definizione

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di

legge, non hanno la qualità di soggetti d'imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l'Agenzia della entrate nella sezione del proprio sito dedicata all'adesione al processo verbale di constatazione, l'istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell'intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti "*trasparenti*" (**società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc**), l'eventuale definizione dei soci/beneficiari è **successiva alla definizione della società/trust**, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell'atto di definizione alla stessa, **l'ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.**

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione **entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'atto di definizione** (con versamento da effettuare entro ulteriori **20 giorni**, in unica soluzione o a rate) o rinunciare attendendo l'accertamento parziale dell'ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di

constatazione contenente rilievi accertabili con l'atto unico, portare a conoscenza della consolidante l'avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all'organo verificatore, all'ufficio dell'Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Istanza di scomputo delle perdite

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il [Modello IPEC](#) e/o [Modello IPEA](#), contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

[Link al modello di "Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione" – Articolo 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#)

Attività per la promozione della compliance. L'Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il software "Compliance" che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

In questo numero:

- i premi incentivanti ad amministratori e dirigenti (deducibilità, inerenza e aspetti contabili);
- il “Buon” diritto nel processo tributario (osservazioni a margine della recente ordinanza n. 29415/2022 della Cassazione);
- la qualificazione dei redditi conseguiti dall’agente sportivo;
- il bonus imprese energia, gas e carburante 2022;
- la partecipazione dei soci professionisti di STP;
- l’utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali delle fatture elettroniche.

Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento,

errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le

segnalazioni di anomalia

L'Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E' un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l'anomalia o sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all'interno del Cassetto fiscale, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall'Agenzia delle entrate una nuova tranche di comunicazione

relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati;

c) assegni periodici;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti ...

**Operazioni IVA 2013. In
arrivo comunicazioni
preventive da incrocio dati**

da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l'esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell'Agenzia delle Entrate contenente l'invito a regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione IVA/2016 per l'anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell'adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti

interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L'Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d'imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall'Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d'imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo

quanto risulta all'Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.